N. R.G. 109/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa Serena Alinari in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile sub n. 109/2016 R.G. promossa da:

, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto e domiciliata presso l'avv. Eugenio Pensini;

- opponente -

CONTRO

, rappresentato e difeso dapprima dall'avv. Barbara Rapagnà e successivamente dall'avv. dom. Umberto Deflorian;

- opposto-

con la chiamata di

, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Soave e domiciliata presso l'avv. Sara Berloffa;

- terzo chiamato-

Conclusioni formulate all'udienza del 26.09.2018:

l'opponente e il terzo chiamato hanno formulato le conclusioni come da rispettivi fogli di conclusioni depositati in via telematica, conclusioni che devono qui considerarsi integralmente richiamate;

l'opposto ha precisato le sue conclusioni come da prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c..

Oggetto: assicurazione contro i danni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 1713/2015, il Tribunale di Trento, su ricorso dell , ingiungeva a (di seguito), il pagamento a favore del ricorrente

Firmato Da: ALINARI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20c0fb30c5811820ad1fb59c6fc32730

della somma di € 72.686,56, oltre interessi e spese. Esponeva il ricorrente di avere diritto alla rifusione delle spese legali sostenute nei periodi assicurativi annuali compresi tra il 01.07.2009 ed il 30.06.2014, in forza del contratto di assicurazione stipulato con dd. 30.09.2009 deducendo che quest'ultima fusa per incorporazione nella avrebbe ceduto il ramo d'azienda in particolare il relativo portafoglio assicurativo danni ad Avverso detto provvedimento monitorio, proponeva opposizione chiedendone la revoca perché nullo e/o inefficace e/o infondato in fatto ed in diritto. Eccepiva l'opponente il proprio difetto di legittimazione passiva posto che, col contratto di cessione di ramo d'azienda dd. 30.06.2014, la società (di seguito), cui era stata nel frattempo fusa per incorporazione la società aveva ceduto ad il ramo d'azienda costituito da una parte delle attività assicurative già di pertinenza di precisando che la polizza di era stata ricompresa in tale cessione. Evidenziava però che in forza del punto 3.2 di detto contratto erano rimasti esclusi da detta cessione tutti i sinistri relativi alle polizze ex avvenuti anteriormente al 1°.01.2015. Faceva presente, in ragione di ciò, la titolarità, in capo alla cedente , dei rapporti obbligatori per cui è causa, trattandosi di sinistri avvenuti anteriormente al 1°.01.2015. Rilevava inoltre la nullità del decreto opposto per difetto dei presupposti ex artt. 633 e 634 c.p.c. posto che i crediti in esso dedotti, dovendosi qualificare alla stregua di crediti di valore e non di valuta, dovrebbero ritenersi privi del requisito della liquidità richiesto a pena di nullità dalle norme richiamate. Sottolineava in via subordinata l'infondatezza del decreto ingiuntivo per cui è causa evidenziando l'inadempimento dell' alla clausola di cui all'art. 2.1, lett. b) delle condizioni particolari di polizza prevedendo l'assicurato, ove intenda tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, debba prima ricevere il "benestare" della compagnia; "benestare" che l'opposto non avrebbe richiesto prima di intraprendere i giudizi rispetto cui chiede di essere indennizzato. Sottolineava come non tutte le spese, di cui l'ing. pretenderebbe l'indennizzo, fossero rifondibili ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, ma solo quelle "legali e peritali" con l'esclusione dei relativi oneri fiscali. Proponeva eccezione di sforamento del massimale di polizza, assumendo che l'ing. , riportando in seno al proprio ricorso monitorio la circostanza per cui aveva già provveduto alla rifusione di alcune delle spese da lui sostenute, fosse tenuto a provare di non aver sforato detto massimale dalla polizza; onere che, ove non soddisfatto dal medesimo, dovrebbe condurre a dichiarare la mancata indennizzabilità delle spese legali da lui richieste.

Si costituiva con comparsa l'opposto contestando in toto le deduzioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto opposto. Rilevava, in ordine al presunto difetto di legittimazione passiva invocato

Firmato Da: ALINARI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20c0fb30c5811820ad1fb59c6fc32730

dall'opponente, che il contenuto del contratto di cessione d'azienda su cui la controparte fonda la propria difesa processuale non era stato reso noto agli assicurati della , facendo presente di avere avuto notizia della suddetta regolamentazione soltanto in esito alla lettura dell'atto di citazione in opposizione di cui alla presente causa. Evidenziava che, in ogni caso, bisognava ritenere sussistente la legittimazione passiva dell'opponente assumendo che il proprio credito non rientrerebbe nelle "passività trasferite" ai sensi del summenzionato contratto. Sottolineava inoltre che, ai sensi del disposto di cui al 3.2 lettera IV del contratto di assicurazione che anche il contratto di assicurazione dell'ing. fosse divenuto di competenza della cessionaria . Faceva presente come la stessa avesse già provveduto al pagamento di una parte del credito ingiunto per un ammontare pari ad euro 31.124,46; in ciò dando conto - a parere dell'opposto - della propria responsabilità contrattuale. Contestava, in fatto e in diritto, le deduzioni avanzate dall'opponente e chiedeva la chiamata in causa di , chiamata che veniva ritualmente autorizzata. Si costituiva con comparsa rilevando l'improcedibilità della domanda atteso il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 nonché contestando specificamente la debenza e la quantificazione delle pretese formulate dall'ing. con riferimento ad ognuno dei sinistri de quibus. All'udienza del 02.11.2016, il Giudice rinviava la causa al 1°.03.2017, al fine di consentire l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, che si concludeva con verbale di mancata conciliazione.

La presente causa istruita mediante prove documentali passa ora in decisione.

Occorre in primis procedere alla trattazione dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opposto il quale rileva la mancata partecipazione personale dell'opponente e del terzo chiamato al procedimento di mediazione obbligatoria. Ciò deriverebbe sia dalla mancata presenza dei legali rappresentanti dell'opponente e della terza chiamata alla sopradetta procedura, sia dal mancato conferimento, ai legali di queste ultime, della procura speciale recante il potere di conciliare. L'eccezione è infondata. Pacifica infatti la circostanza che la procedura di mediazione abbia avuto effettivamente luogo (v. copia del verbale di mancato accordo depositato dall'opponente) devono ritenersi prive di pregio le deduzioni svolte dall'opposto atteso che dalla documentazione in atti emerge che i procuratori delle parti fossero, al tempo dell'incontro, muniti della prescritta procura. Del pari appaiono contestabili le deduzioni dell'opposto nella parte in cui pretendono che nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, le parti debbano presenziare di persona. Non esiste infatti alcuna norma né nella legge ora richiamata né nel regolamento dell'organismo di mediazione scelto dalle parti che preveda tale onere vietando alla parte la possibilità di delegare il proprio difensore né è ivi previsto che la relativa procura debba farsi per atto notarile. Non pertinente appare altresì la giurisprudenza citata

Firmato Da: ALINARI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20c0fb30c5811820ad1fb59c6fc32730

dall'opposto riferendosi quest'ultima al ben diverso ed ulteriore istituto della mediazione delegata giudizialmente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010) ispirato, com'è noto, ad un maggiore rigore e ad una più incisiva applicazione del principio di effettività del tentativo di mediazione. La presente causa di opposizione è quindi procedibile.

Venendo al merito della causa, va anzitutto rilevato che non è legittimata passivamente nel procedimento monitorio in esame non essendo titolare dei rapporti obbligatori cui afferiscono le pretese dell'opposto. La polizza in questione rientrava tra quelle cedute ma in forza dell'art. 3.2 del citato contratto di cessione di ramo d'azienda e per effetto della dichiarazione resa da tutti i sinistri de quibus sono esclusi da tale cessione, essendo avvenuti anteriormente al 1°.1.2015, rimanendo di pertinenza dell' . Del resto quest'ultima ha riconosciuto nel presente giudizio di essere titolare dei predetti rapporti giuridici.

L'opposizione deve quindi essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendo stato emesso nei confronti di un soggetto giuridico diverso dall'effettivo obbligato.

Le spese del presente giudizio tra l'opponente e l'opposto vengono integralmente compensate, avendo con la sua condotta nella fase stragiudiziale ben evidenziata dall'opposto nei suoi atti difensivi ingenerato nell'opposto stessa la convinzione della titolarità dei rapporti contrattuali de quibus in capo alla stessa .

Le domande ex art. 96 c.p.c. proposte da e dall'opposto vanno rigettate atteso l'esito del giudizio e le considerazioni supra richiamate.

Esaminiamo i singoli sinistri ed in relazione a questi le contestazioni fatte valere da .

Sinistro .

Irrilevante è l'eccezione di tardività della relativa denuncia, essendo prova in atti che la Compagnia assicurativa aveva riconosciuto la pendenza del relativo sinistro e la garanzia azionata il che contrasta con la volontà di disconoscere il credito de quo (vedi doc.5 dell'opposto).

Non accoglibile è neppure l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata, in quanto, premesso che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nel momento in cui l'assicurato paga le spese legali richieste dal proprio legale (vedi clausola contrattuale sub 2.2), va rilevato che nel caso di specie l'opposto, una volta subito il danno patrimoniale a seguito dell'esborso delle somme in rilievo e divenuto titolare del diritto alla rifusione appena costituito, ne ha chiesto tempestivamente il ristoro all'assicurazione entro il termine biennale (vedi documentazione dell'opposto). Irrilevante è la durata della relativa controversia, rilevando unicamente il fatto che l'opposto quale titolare del diritto al rimborso abbia chiesto ritualmente il ristoro entro il termine di legge decorrente dall'insorgere del diritto stesso.

Firmato Da: ALINARI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20c0fb30c5811820ad1fb59c6fc32730

In ordine a detto sinistro è tenuto a rifondere all'opposto la somma di € 534,40 oltre interessi moratori dal 14.04.2015 al saldo.

Sinistro

Irrilevante è l'eccezione di tardività della relativa denuncia, essendo prova in atti che la Compagnia assicurativa aveva riconosciuto la pendenza del relativo sinistro e la garanzia azionata il che contrasta con la volontà di disconoscere il credito de quo (vedi doc.5 dell'opposto).

L'eccezione di inoperatività della polizza va respinta in quanto il sinistro è avvenuto nel periodo di vigenza della polizza (vedi documentazione dell'opposto).

è tenuto a corrispondere all'ing. la somma pari a € 3.554,40 oltre interessi moratori sulla somma di € 3.287,20 dal 14.4.2015 e di € 267,20 dal 4.11.2015, al giorno dell'effettivo pagamento.

Sinistro

Irrilevante è l'eccezione di tardività della relativa denuncia, essendo prova in atti che la Compagnia assicurativa aveva riconosciuto la pendenza del relativo sinistro e la garanzia azionata il che contrasta con la volontà di disconoscere il credito de quo (vedi doc.5 dell'opposto).

L'eccezione di inoperatività della polizza va respinta in quanto il sinistro è avvenuto nel periodo di vigenza della polizza (vedi documentazione dell'opposto).

è tenuto a corrispondere all'opposto la somma pari a € 3.998,50 oltre interessi moratori dal 4.11.2015 al giorno dell'effettivo saldo.

Sinistro

L'eccezione di inoperatività della polizza è smentita dalla documentazione, essendo operativa a partire dal 30.06.2000 (vedi documentazione dell'opposto).

deve pagare all'opposto la somma pari a € 3.138,89 oltre interessi moratori sulla somma di € 529,20 dal 27.4.2013 e di € 2.609,69 dal 18.2.2015, al giorno dell'effettivo saldo.

Sinistro

L'eccezione di prescrizione va rigettata in quanto l'opposto ha esercitato il diritto al rimborso nel termine di legge (vedi la denuncia di sinistro data 15.3.2013 cfr. doc. 35 , l'insorgenza del diritto nel giorno 14.8.2014 cfr. doc. 8 e 55 pos. 2 e la richiesta di rimborso data 15.3.2015 cfr. doc. 6b). Si richiamano al riguardo le considerazioni espresse con riferimento al sinistro

Firmato Da: ALINARI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20c0fb30c5811820ad1fb59c6fc32730

deve pagare all'opposto la somma di € 771,82 oltre interessi moratori dal 14.4.2015 al giorno dell'effettivo saldo.

Sinistro

La documentazione di cui la terza chiamata lamenta la mancanza le è stata inviata più volte dall'opposto (vedi documentazione dell'opposto).

deve corrispondere all'opposto la somma pari a € 5.603,44 oltre interessi moratori dal 14.4.2015 al giorno dell'effettivo saldo.

Sinistro

Al riguardo va rilevato che non è stata richiesta l'IVA ma la differenza tra l'importo dell'I.V.A. e quello della ritenuta d'acconto. Tale importo pari ad € 140,40, è stato scorporato dall'importo complessivamente richiesto; va inoltre rilevato che le spese non imponibili sono coperte dalla polizza assicurativa in quanto ricomprese nelle "spese di difesa per le ragioni espresse dall'opposto che si ritengono del tutto condivisibili.
Risulta inoltre più volte inviata copia della fattura dell'avv. (vedi documentazione dell'opposto).

deve pagare all'opposto la somma di € 1.522,22 oltre interessi moratori dal 30.7.2013 al giorno dell'effettivo saldo nonché gli interessi sulla somma di € 6.612,58 dal 30.7.2013 al 24.11.2015.

Sinistro

La carenza di documentazione lamentata dalla terza chiamata risulta smentita dalla documentazione in atti dimessa dall'opposto.

deve pagare all'opposto la somma di € 4.316,38 oltre interessi moratori dal 4.11.2015 al giorno dell'effettivo saldo.

Sinistro

Dalla documentazione emerge un credito residuo dell'opposto.

deve pagare all'opposto la somma di € 389,72 oltre interessi moratori dal 22.9.2014 al giorno dell'effettivo saldo e gli interessi moratori sulla somma di € 3.755,44 dal 22.9.2014 al 24.11.2015.

Sinistro

Firmato Da: ALINARI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20c0fb30c5811820ad1fb59c6fc32730

La documentazione di cui la terza chiamata lamenta la mancanza risulta già trasmessa dall'opposto (vedi documentazione dell'opposto).

deve pagare all'opposto la somma di € 12.893,91 oltre interessi moratori sulla somma di € 1.991,65 dal 4.11.2015 e di € 10.902,26 dal 17.1.2015, al giorno dell'effettivo saldo, e sulla somma già pagata, in corso di causa, di € 9.177,44 dal 17.1.2015 al 24.11.2015.

Sinistro

Al riguardo va rilevato che non è stata richiesta l'IVA ma la differenza tra l'importo dell'I.V.A. e quello della ritenuta d'acconto. Tale importo pari ad € 11,52, è stato scorporato dall'importo complessivamente richiesto; va inoltre rilevato che le spese non imponibili sono coperte dalla polizza assicurativa in quanto ricomprese nelle "spese di difesa per le ragioni espresse dall'opposto che si ritengono del tutto condivisibili.

deve pagare all'opposto la somma di € 342,00 oltre interessi moratori dal 5.3.2015 al giorno dell'effettivo saldo e sulla somma già pagata, in corso di causa, di € 416,00 dal 5.3.2015 al 24.11.2015.

Sinistro

Al riguardo va rilevato che non è stata richiesta l'IVA ma la differenza tra l'importo dell'I.V.A. e quello della ritenuta d'acconto. Tale importo pari ad € 213,55, è stato scorporato dall'importo complessivamente richiesto; va inoltre rilevato che le spese non imponibili sono coperte dalla polizza assicurativa in quanto ricomprese nelle "spese di difesa per le ragioni espresse dall'opposto che si ritengono del tutto condivisibili.

deve pagare all'opposto la somma di € 1.876,91 oltre interessi moratori dal 5.3.2015 al giorno dell'effettivo saldo e sulla somma già pagata, in corso di causa, per € 1.587,60 dal 30.7.2013, per € 1.642,11 dal 4.11.2015 e per € 3.447,09 dal 5.3.2015, fino al 24.11.2015.

Sinistro

Al riguardo va rilevato che non è stata richiesta l'IVA ma la differenza tra l'importo dell'I.V.A. e quello della ritenuta d'acconto. Tale importo pari ad € 67,10, è stato scorporato dall'importo complessivamente richiesto; va inoltre rilevato che le spese non imponibili sono coperte dalla polizza assicurativa in quanto ricomprese nelle "spese di difesa per le ragioni espresse dall'opposto che si ritengono del tutto condivisibili.

deve pagare all'opposto la somma di € 472,70 oltre interessi moratori dal 18.2.2015 al giorno dell'effettivo saldo e sulla somma già pagata, in corso di causa, di € 2.406,20 dal 18.2.2015 al 24.11.2015.

Firmato Da: ALINARI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20c0fb30c5811820ad1fb59c6fc32730

Sinistro

Al riguardo va rilevato che non è stata richiesta l'IVA ma la differenza tra l'importo dell'I.V.A. e quello della ritenuta d'acconto. Tale importo pari ad € 57,60, è stato scorporato dall'importo complessivamente richiesto.

deve pagare all'opposto gli interessi moratori sulla somma pagata di € 2.080,00 dal 5.3.2015 al 24.11.2015

Sinistro

L'eccezione di prescrizione va rigettata in quanto l'opposto ha esercitato il diritto al rimborso nel termine di legge (vedi documentazione dimessa dall'opposto). Si richiamano al riguardo le considerazioni espresse con riferimento al sinistro

deve pagare all'opposto la somma di € 1.656,64 oltre interessi moratori dal 7.3.2015 al giorno dell'effettivo saldo.

Si condanna, quindi, a pagare all'opposto la somma di € 41.071,93, oltre interessi moratori con le decorrenze e sulle somme meglio precisate supra.

Quanto alle spese legali tra l'opposto e il terzo chiamato, visto l'esito del giudizio si condanna il terzo chiamato a rifondere all'opposto le spese di lite che vengono liquidate in dispositivo con mancato riconoscimento della fase monitoria essendo il decreto ingiuntivo, emesso peraltro nei confronti di soggetto diverso dal terzo chiamato, stato revocato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa Serena Alinari, definitivamente pronunciando,

ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,

1) rigetta l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opposto;

2) accogliendo l'opposizione, dichiara il difetto di legittimazione passiva di e

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

3) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra l'opponente e l'opposto;

4) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte dall'opponente e dall'opposto;

Firmato Da: ALINARI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20c0fb30c5811820ad11fb59c6fc32730

5) condanna la terza chiamata a pagare all'opposto la somma di € 41.071,93, oltre interessi moratori con le decorrenze e sulle somme precisate in motivazione;

6) condanna la terza chiamata a pagare le spese del giudizio sostenute dall'opposto che vengono liquidate in € 7.764,00 per compensi e in € 972,33 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Trento, 12 gennaio 2019

Il Giudice
dott.ssa Serena Alinari

Firmato Da: ALINARI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20c0fb30c5811820ad1fb59c6fc32730